Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — ROMA - Lunedì, 7 febbraio 1927 - ANNO V — Numero 30

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessadria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria «Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Intern.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria ital.; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli; S. Bonaccorsi.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansovero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

BANDI DI CONCORSO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Fiera annuale di cavalli, in Verona.

Con decreto 22 gennaio 1927 (Anno V) di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1927, n. 2 Finanze, foglio n. 144, l'Ente Fiera cavalli di Verona è stato autorizzato a promuovere a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la Fiera annuale di cavalli che avrà luogo a Verona dal 14 al 28 marzo 1927.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 273.

REGIO DECRETO 14 novembre 1926, n. 2403.

Nuovo regolamento per l'esecuzione di esperimenti di architettura navale per conto di privati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il R. decreto 4 gennaio 1923, n. 189, relativo all'ordinamento dei servizi dipartimentali della Regia marina, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 giugno 1895, n. 431, che approva il Regolamento sul servizio delle Direzioni dei lavori dei Regi arsenali e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 28 maggio 1899, n. 352, che approva il Regolamento per le esperienze di architettura navale;

Udito il Consiglio superiore di marina il quale ha dato parere in massima favorevole;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regolamento per regolare le esperienze di architettura navale da eseguirsi per conto di privati nel R. Arsenale marittimo di Spezia, approvato col R. decreto 28 maggio 1899, n. 352, è abrogato e sostituito dall'annesso Regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la marina.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° gennaio 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 257, foglio 37. — FERRETTI.

Regolamento per l'esecuzione di esperimenti di architettura navale per conto di privati.

Art. 1.

Il Ministero della marina può concedere di far eseguire nel R. Arsenale di Spezia, per conto di privati, i seguenti esperimenti di architettura navale:

a) Prove alla trazione con modelli di carena, nell'intento di determinare la potenza in cavalli effettivi per la propulsione a diverse velocità.

b) Prove alla trazione per determinare l'efficienza di eliche isolate con differenti condizioni di regresso.

c) Prove alla trazione per determinare le efficienze della carena di navi accoppiate con eliche.

d) Prove di oscillazione per determinare la estinzione del rollio.

e) Prove al navipendolo Russo per determinare il comportamento oscillatorio delle carene in mare ondoso.

Art. 2.

Il privato che desidera di avere la concessione di far eseguire le esperienze di cui al precedente articolo deve farne regolare domanda al Ministero della marina (Comitato per i progetti delle navi) precisando, in base alla classificazione di cui allo stesso articolo, quali esperimenti chiede di fare eseguire.

La semplice presentazione della domanda implica l'accettazione incondizionata da parte del richiedente di tutti gli obblighi ad esso attribuiti dal presente Regolamento.

Il Ministero della marina (Comitato per i progetti delle navi) con giudizio insindacabile decide sull'accoglimento o meno della domanda.

Art. 3.

Ove la domanda sia favorevolmente accolta il Ministero della marina (Comitato per i progetti delle navi) ne dà comunicazione alla parte precisandole il giorno fissato per l'esecuzione delle esperienze.

Malgrado l'avvenuta designazione del giorno per eseguire le esperienze resta in facoltà del Ministero della marina (Comitato per i progetti delle navi) di rimandarle ad altro giorno, o sospenderne la esecuzione.

Art. 4.

Il Ministero della marina (Comitato per i progetti delle navi) può concedere alla parte che ne faccia richiesta di assistere alle esperienze o di farvi assistere un proprio delegato tecnico.

Per l'accesso e la permanenza nell'Arsenale saranno osservate le norme regolamentari in vigore.

Il richiedente od il suo delegato che assista alle esperienze non avrà facoltà di ingerirsi nelle varie operazioni sperimentali e nell'esecuzione dei calcoli ad esso relativi.

I risultati delle esperienze saranno comunicati alla parte dal Ministero della marina (Comitato per i progetti delle navi).

Le prove ed i calcoli hanno carattere semplicemente sperimentale; l'amministrazione marittima non assume quindi a loro riguardo alcuna garanzia o responsabilità. Del pari essa non risponde di qualsiasi danno o inconveniente che potesse derivare alla parte dal risultato degli esperimenti o dal ritardo nell'esecuzione degli stessi.

Art. 5.

La ripetizione di esperimenti già eseguiti verrà considerata a tutti gli effetti come una nuova concessione.

Art. 6.

Coloro che abbiano ottenuto la concessione di fare eseguire le esperienze di architettura navale dovranno prima della esecuzione delle prove versare all'Amministrazione della Regia marina (Direzione di commissariato militare marittimo di Spezia) secondo la classificazione di cui al precedente articolo 1, i seguenti diritti:

L. 2500 per ogni serie di prove (paragrafo *a*) relativa ad una sagoma di carena, restando intesi che una serie di prove comprende il complesso degli esperimenti eseguiti con un solo assetto d'immersione. Per ogni successivo assetto, si dovrà corrispondere un aumento di L. 500;

L. 10,000 per ogni serie di prove (paragrafo *b*) relativa ad una sagoma di elica isolata con differenti condizioni di regresso;

L. 11,000 per ogni serie di prove progressive (paragrafo *c*) relativa ad una sagoma di carena accoppiata ad una sagoma d'elica;

L. 1500 per una serie completa di prove di oscillazione con un modello (paragrafo *d*);

L. 2000 per una serie completa di prove di cui al paragrafo *e*).

Oltre i detti diritti dovrà essere versato, prima delle prove, l'importo presuntivo calcolato dalla Direzione delle Costruzioni navali di Spezia delle spese di cui al seguente articolo, salvo liquidazione definitiva.

Le esperienze non potranno in nessun caso essere iniziate se la parte non avrà prima consegnate alla Direzione delle Costruzioni navali di Spezia le quietanze dei versamenti prescritti da questo articolo.

Art. 7.

Spetta all'amministrazione della Regia marina il rimborso di tutte le spese per materiali e mano d'opera incontrate per la costruzione dei modelli, preparazione dei disegni ecc. e per l'esecuzione delle esperienze richieste.

Nel computo di queste spese, il costo della mano d'opera sarà aumentato del 100 per cento per tenere conto delle spese generali.

Ad esperimenti ultimati la Direzione delle Costruzioni navali di La Spezia compilerà il conto di liquidazione relativo agli esperimenti eseguiti e se del caso provvederà all'eventuale conguaglio in confronto del deposito fatto dalla parte a norma del penultimo capoverso dell'articolo precedente.

La liquidazione definitiva si intende accettata integralmente dalla parte non essendo soggetta ad alcun sindacato.

Le somme risultanti dalla liquidazione definitiva saranno versate in Tesoreria con imputazione all'apposito capitolo del bilancio di entrata affinchè possano essere reinscritte al bilancio del Ministero della marina.

Art. 8.

La Regia marina si riserva il diritto di avvalersi nel proprio interesse e senza alcun compenso, indennizzo o rimborso degli esperimenti fatti per conto di privati. A tal uopo i piani di costruzione, i tracciati delle eliche ed in generale tutti i disegni e documenti occorrenti per l'esecuzione delle esperienze dovranno essere presentati dalla parte in doppio esemplare, uno dei quali sarà trattenuto presso il Comitato per i progetti delle navi.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 274.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1926, n. 2402.

Sostituzione del ruolo organico del personale dei « Chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali » e conservazione transitoria del ruolo organico degli ingegneri fisici elettricisti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che approva l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale dei « Chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali » di cui alla tabella n. 73 dell'allegato II del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituito dal seguente.

Resta modificata in conformità la tabella di classificazione per gradi del personale dei « Chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali » stabilita con l'allegato I al predetto R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
6°	Chimico ispettore	1
7°	Chimici capi	3
8°	Chimici principali	4
9°	Chimici	4
10°	Chimici aggiunti	3
		15

Art. 2.

Il ruolo organico degli « Ingegneri fisici elettricisti » di cui alla tabella n. 74 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è conservato transitoriamente fino ad eliminazione.

Disposizioni transitorie.

Art. 3.

La promozione al grado di chimico ispettore verrà effettuata solamente quando cesserà dal servizio uno dei quattro ingegneri fisico-elettricisti capi del ruolo transitorio degli ingegneri fisici elettricisti della Regia marina.

Le ammissioni dei quattro chimici derivanti dall'aumento apportato al ruolo organico dei « Chimici delle Direzioni armi ed armamenti navali » di cui alla tabella n. 73 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, potranno autorizzarsi solamente in relazione alle vacanze che si verificheranno nel ruolo transitorio degli ingegneri fisici elettricisti della Regia marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1926 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 38. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 275.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1927, n. 68.

Istituzione della carica di Capo di Stato Maggiore Generale e relative attribuzioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 giugno 1925, n. 866, sull'ordinamento dell'Alto Comando del Regio esercito;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in merito all'ordinamento dell'Alto Comando predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La carica di Capo di Stato Maggiore Generale è istituita allo scopo di assicurare il coordinamento nell'organizzazione militare dello Stato.

Il Capo di Stato Maggiore Generale è scelto tra i Marescialli d'Italia ed i Grandi Ammiragli o fra i Generali di armata (o generali comandanti designati di armata) e gli Ammiragli d'armata, ed è nominato con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri.

Egli è il consulente tecnico del Capo del Governo per quanto concerne la coordinazione della sistemazione difensiva dello Stato e dei progetti per eventuali operazioni di guerra.

Art. 2.

Per l'esercizio delle sue funzioni il Capo di Stato Maggiore Generale dipende direttamente dal Capo del Governo.

Egli fa parte, con voto consultivo, della Commissione Suprema di difesa nonchè di ogni Commissione straordinaria che sia convocata dal Governo per lo studio di questioni riflettenti la difesa dello Stato, nelle quali siano interessate due o più delle forze armate.

Art. 3.

Il Capo di Stato Maggiore Generale propone al Capo del Governo le disposizioni per la coordinazione della sistemazione difensiva dello Stato. Tali disposizioni vengono trasmesse dal Capo del Governo ai Ministri interessati.

Art. 4.

Il Capo di Stato Maggiore Generale, uditi collegialmente i Capi di Stato Maggiore delle forze interessate, propone al Capo del Governo le linee generali del piano complessivo di guerra con la specificazione dei compiti di massima spettanti a ciascuna forza armata per il raggiungimento degli obiettivi comuni a due o più di tali forze. Queste direttive vengono, dopo l'approvazione, comunicate dal Capo del Governo ai Ministri che le rimettono ai Capi di Stato Maggiore delle forze armate perchè le rendano esecutive nella compilazione dei piani relativi a ciascuna forza armata.

Art. 5.

Il Capo di Stato Maggiore Generale esercita il coordinamento della preparazione militare delle forze armate:

1° proponendo al Capo del Governo, dopo aver consultato i Capi di Stato Maggiore delle forze armate, i programmi delle esercitazioni combinate fra due o più forze armate dello Stato;

2° assistendo alle predette esercitazioni combinate e riferendo sul loro insieme al Capo del Governo, che, per il tramite dei rispettivi Ministri, farà conoscere le proprie osservazioni e decisioni ai Capi di Stato Maggiore delle forze armate.

Art. 6.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Capo di Stato Maggiore Generale corrisponde coi Capi di Stato Maggiore delle singole forze armate per il tramite dei rispettivi Ministeri.

Art. 7.

Il Capo di Stato Maggiore Generale è tenuto al corrente dal Capo del Governo della situazione politica per tutto quanto possa interessare l'esercizio delle sue attribuzioni.

I Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica terranno il Capo di Stato Maggiore Generale al corrente dei principali argomenti che riguardano l'efficienza bellica delle rispettive forze.

Art. 8.

Il Capo di Stato Maggiore Generale è consultato dal Capo del Governo sulle principali questioni militari coloniali.

Art. 9.

Il Capo di Stato Maggiore Generale sarà tenuto continuamente al corrente degli elementi della situazione generale militare estera per cura del servizio informazioni militare, il quale rimane alla dipendenza del Ministero della guerra, pur rimanendo sempre devoluto a ciascun Capo di Stato Maggiore delle forze armate il coordinamento e la raccolta delle informazioni di carattere tecnico.

Art. 10.

In tempo di guerra il Capo di Stato Maggiore Generale eserciterà le attribuzioni che saranno stabilite per la sua carica dal Governo.

Art. 11.

Per l'esercizio delle sue attribuzioni il Capo di Stato Maggiore Generale dispone di un proprio ufficio retto da un colonnello del Corpo di Stato Maggiore del Regio esercito (o da ufficiale di grado corrispondente della Regia marina o della Regia aeronautica).

L'ufficio è composto complessivamente di sei ufficiali scelti fra quelli delle diverse forze armate.

Detti ufficiali sono compresi fra quelli stabiliti nelle tabelle organiche previste dalla legge di ordinamento di ciascuna forza armata, e sono designati per ciascuna di tali forze dal rispettivo Ministro.

Art. 12.

Gli assegni ed ogni altra competenza per il Capo di Stato Maggiore Generale sono a carico del bilancio della forza armata cui egli appartiene: così pure tutte le spese per il suo ufficio.

Gli assegni per il personale addetto all'ufficio medesimo sono a carico del bilancio delle singole forze armate alle quali detto personale rispettivamente appartiene.

Art. 13.

E' abrogata la legge 8 giugno 1925, n. 866, sull'ordinamento dell'Alto Comando del Regio esercito ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° febbraio 1927, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 43. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 276.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1927, n. 69.

Attribuzioni del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, del comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore, dei generali comandanti designati d'Armata e del Consiglio dell'Esercito e particolari disposizioni riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 giugno 1925, n. 866, sull'ordinamento dell'Alto Comando del Regio esercito;

Viste le leggi 11 marzo 1926, nn. 396, 398 e 400, rispettivamente sull'ordinamento del Regio esercito, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti;

Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1038, sulla nomina di Marescialli d'Italia e disposizioni relative a tale grado;

Visto il R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 68, che istituisce la carica di Capo di Stato Maggiore Generale e ne determina le attribuzioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di determinare le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, del comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore, dei Generali comandanti designati d'armata e del Consiglio dell'esercito, e di modificare alcune particolari disposizioni riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Comando del Corpo di Stato Maggiore.

Art. 1.

Il Comando del Corpo di Stato Maggiore è retto dal Capo di Stato Maggiore dell'esercito, che è coadiuvato nel disimpegno delle sue attribuzioni dal comandante in 2ª di detto Corpo.

Le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore dell'esercito, del comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore e dei comandanti designati d'armata sono fissate dal presente decreto.

L'ordinamento del Comando del Corpo di Stato Maggiore, la sua ripartizione in uffici e la tabella organica del personale che dovrà prestare servizio presso il Comando stesso sono stabiliti con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentito il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Art. 2.

La carica di Capo di Stato Maggiore dell'Esercito può essere ricoperta da un ufficiale generale del Regio esercito scelto tra i generali d'armata (o generali comandanti desi-

gnati d'armata), o fra i generali di Corpo d'armata o di divisione.

Egli è nominato con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri.

Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, comandante del Corpo di Stato Maggiore, in tempo di pace, è l'alto consulente tecnico del Ministro per la guerra e dirige, sotto la dipendenza del Ministro stesso, gli studi e le predisposizioni per la preparazione della guerra.

Art. 3.

Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito ha l'alta azione ispettiva sulle truppe, sui servizi e sulle scuole del Regio esercito, per mandato del Ministro, al quale riferisce.

Egli, tenute presenti le direttive generali formulate dal Capo di Stato Maggiore Generale per l'impiego dell'Esercito in concorso con la Regia marina e con la Regia aeronautica:

a) determina i concetti fondamentali in base ai quali deve essere informata la preparazione dell'Esercito alla guerra e comunica fin dal tempo di pace alle unità interessate, per incarico del Ministro predetto, le direttive generali per l'organizzazione bellica del territorio e per la determinazione dei compiti dei comandanti delle grandi unità durante il periodo della mobilitazione e della radunata e l'inizio delle operazioni;

b) determina la formazione di guerra dell'Esercito e i criteri in base ai quali devono essere effettuati gli studi e i provvedimenti esecutivi per la mobilitazione delle truppe, la predisposizione dei materiali e l'organizzazione dei servizi;

c) propone al Ministro l'impiego degli ufficiali generali per l'Esercito operante.

Art. 4.

Sono comprese più particolarmente nelle attribuzioni del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito:

a) la compilazione degli studi riflettenti la sistemazione bellica del territorio e le eventuali operazioni di guerra;

b) la compilazione e diramazione dei documenti relativi alla formazione di guerra, alla mobilitazione, alla radunata dell'Esercito ed all'impianto e al funzionamento dei servizi:

c) le predisposizioni, con il concorso delle autorità interessate, per la protezione delle vie di comunicazione e le loro eventuali interruzioni e per la vigilanza e la protezione costiera ed antiaerea;

d) lo studio delle questioni relative all'addestramento dell'Esercito;

e) lo studio della regolamentazione tattica, nonchè gli studi e le pubblicazioni storico-militari;

f) gli studi di massima relativi al reclutamento e all'ordinamento del Regio esercito e alla circoscrizione territoriale;

g) gli studi e le questioni di massima relativi alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi in tempo di pace;

h) gli studi e le proposte relative al reclutamento ed all'impiego degli ufficiali di Stato Maggiore ed all'impiego del detto personale in caso di guerra.

Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito sottopone annualmente al Ministro per la guerra il progetto delle esercitazioni da eseguirsi sotto la direzione dei Comandi di Corpo d'armata (campi divisionali ed esercitazioni di unità superiori).

Egli prepara inoltre e sottopone al Ministro i progetti delle grandi esercitazioni annuali, colle truppe o coi quadri, comprese quelle combinate fra Esercito, Marina ed Aeronautica, sempre quando l'intervento della flotta o delle forze aeree non rappresenti che il necessario concorso alle operazioni delle forze di terra. In tal caso il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito prenderà prima i necessari accordi coi Capi di Stato Maggiore delle forze interessate.

Per l'alta direzione di queste esercitazioni provvede il Ministro per la guerra, investendone il Capo di Stato Maggiore od altro ufficiale generale.

Art. 5.

In relazione alle attribuzioni di cui agli articoli 3 e 4 il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito concreta e presenta al Ministro per la guerra quelle proposte che possono interessare leggi, disposizioni regolamentari o comunque il bilancio della guerra.

Egli deve essere consultato dal Ministro sulle principali questioni relative alla destinazione degli ufficiali generali, e sulle questioni di massima riflettenti avanzamento, stato e governo disciplinare dei quadri del Regio esercito.

Art. 6.

Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito deve essere tenuto al corrente della situazione politica e militare delle Colonie e deve essere chiamato a dare parere sulle più importanti questioni relative all'organizzazione delle truppe coloniali e alla difesa delle Colonie.

Egli dovrà inoltre essere informato e consultato circa le operazioni militari coloniali che per la loro importanza richiedano e lascino presumere la partecipazione di reparti e mezzi del Regio esercito.

Dette questioni gli saranno segnalate dal Ministro competente pel tramite del Ministro per la guerra.

Art. 7.

Ogni qualvolta il Governo o il Ministro per la guerra convochi Commissioni straordinarie per lo studio di questioni interessanti la preparazione della Nazione alla guerra, farà parte di esse il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito fa parte, con voto consultivo, del Comitato deliberativo della Commissione Suprema di difesa.

Art. 8.

Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, per l'esercizio delle sue attribuzioni, dispone degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore e corrisponde direttamente:

coi generali comandanti designati d'armata;

coi comandanti di Corpo d'armata;

cogli ispettori delle varie armi;

con quelle altre autorità militari e civili con le quali gli occorra mantenersi in relazione per l'esplicazione dei suoi compiti.

Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito corrisponde inoltre direttamente, per l'esercizio delle sue attribuzioni, coi Capi di Stato Maggiore della Regia marina e della Regia aeronautica.

Art. 9.

Sono posti sotto l'alta direzione del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, la Scuola di guerra, le altre scuole e accademie militari per l'indirizzo e il coordinamento degli

studi e delle esercitazioni, nonchè l'Istituto geografico militare per quanto riguarda l'indirizzo dei lavori che vi si compiono.

Art. 10.

Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito in tempo di guerra esercita le attribuzioni stabilite per la sua carica dal regolamento sul servizio di guerra.

Egli lascia presso il Ministero della guerra gli organismi necessari a provvedere alla continuità di indirizzo delle funzioni territoriali del Comando del Corpo di Stato Maggiore.

Del comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore.

Art. 11.

Il comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore coadiuva il Capo di Stato Maggiore nell'esercizio delle sue attribuzioni. La sua nomina e le sue particolari attribuzioni sono stabilite con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, udito il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

In tempo di guerra il comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore è chiamato a coprire la carica di Capo di Stato Maggiore per i servizi.

Dei generali comandanti designati d'armata.

Art. 12.

Gli ufficiali generali comandanti designati d'armata dipendono dal Ministro per la guerra. Essi, in base alle direttive che ricevono, per incarico di questo, dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, eseguiscono gli studi e presiedono alle disposizioni per l'organizzazione bellica del territorio nella zona loro assegnata.

Essi possono inoltre essere incaricati dal Ministro o dal Capo di Stato Maggiore di compiti ispettivi riflettenti la preparazione dei quadri e della truppa di grandi unità territoriali, o di altri compiti interessanti l'efficienza dei servizi e le predisposizioni di mobilitazione delle unità stesse.

Disimpegnano inoltre quegli eventuali incarichi che sono loro affidati dal Ministro per la guerra, o, per incarico di questo, dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Le loro particolari attribuzioni sono stabilite per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentito il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Del Consiglio dell'Esercito.

Art. 13.

Il Consiglio dell'Esercito è l'organo consulente del Ministro per la guerra nelle più importanti questioni relative alla organizzazione, al funzionamento, alla mobilitazione dell'Esercito ed alla difesa nazionale.

Art. 14.

Il Consiglio dell'Esercito si compone:

a) del Ministro per la guerra, presidente;

b) del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito;

c) dei generali d'armata;

d) dei generali comandanti designati d'armata;

e) di tre generali comandanti di Corpo d'armata o divisione, nominati al principio di ogni anno con decreto Ministeriale, con possibilità di riconferma.

E' addetto al Consiglio dell'Esercito un ufficio di segreteria, la cui composizione è fissata dal Ministro per la guerra.

Art. 15.

Per la trattazione di determinate questioni potranno di volta in volta essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio dell'Esercito, con voto consultivo, ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica ed eventualmente funzionari di altri Ministeri e personalità civili che abbiano speciale competenza in materia.

Art. 16.

Il Consiglio dell'Esercito è convocato dal Ministro per la guerra di propria iniziativa o su proposta del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Il Ministro stabilisce gli argomenti da trattare e l'ordine dei lavori.

Art. 17.

Il Consiglio dell'Esercito cessa di funzionare all'atto della mobilitazione e per tutta la durata della guerra.

Modificazioni all'organico degli ufficiali generali e ad alcune particolari disposizioni riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

Art. 18.

Il grado di generale d'armata può essere conferito esclusivamente in guerra o in caso di mobilitazione totale o parziale dell'Esercito.

In pace può essere conferita soltanto la carica di generale comandante designato d'armata a generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo a prescindere da qualsiasi considerazione d'anzianità.

La nomina alla carica è fatta con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 19.

Ai generali comandanti designati d'armata nominati alla carica di Capo di Stato Maggiore Generale o a quella di Capo di Stato Maggiore dell'Esercito spetta, a tutti gli effetti, il trattamento economico stabilito per i generali di armata.

Art. 20.

Ai generali comandanti designati d'armata è concesso sullo stipendio del proprio grado un assegno, utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio in godimento e quello stabilito per il grado di generale d'armata. Spettano inoltre il supplemento di servizio attivo, l'indennità militare, l'assegno per le spese di rappresentanza e l'indennità per spese d'alloggio nella misura stabilita per il grado di generale d'armata.

Nel caso di cessazione dalla predetta carica, l'ufficiale generale conserva, anche agli effetti della pensione, il solo assegno in godimento alla data di cessazione.

Per i generali di Corpo d'armata che ricoprano la carica di comandante designato d'armata il limite di età rimane stabilito a 66 anni.

Art. 21.

L'organico degli ufficiali generali, di cui all'art. 7 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, è sostituito dal seguente:

generali comandanti designati d'armata	4 (1)
generali di Corpo d'armata o di divisione	13
generali di divisione	30
generali di divisione o di brigata	29
generali di brigata	30
Totale ufficiali generali	106

(1) Hanno grado di generale di Corpo d'armata.
Qualora il Capo di Stato Maggiore Generale ed il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito siano scelti tra i generali comandati designati d'armata contemplati nei posti stabiliti per tale carica nell'organico predetto, essi sono considerati in soprannumero ai posti stessi.

Art. 22.

Gli attuali generali d'armata conservano *ad personam* il grado del quale sono rivestiti. Qualora uno o più generali d'armata siano investiti della carica di generale comandante designato d'armata, si intende diminuito di altrettanto il numero dei posti attribuiti alla carica stessa nell'organico stabilito dal precedente articolo 21.

Art. 23.

L'art. 22 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito è sostituito dal seguente:

« Per i giudizi relativi all'avanzamento al grado di colonnello e ai vari gradi di generale è costituita una « Commissione centrale di avanzamento », la quale si compone del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e dei quattro generali comandanti designati d'armata.

« La presidenza della Commissione è assunta dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, se questi ha grado di generale d'armata o se ha ricoperto la carica di generale comandante designato d'armata; in ogni altro caso dal generale più anziano dei presenti. In questa seconda ipotesi, il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito ha diritto a voto limitatamente allo scrutinio degli ufficiali meno anziani di lui.

« Intervengono alle sedute della Commissione, come membri consultivi senza diritto a voto, i comandanti di Corpo d'armata per gli ufficiali propri dipendenti e il comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore per i colonnelli e i tenenti colonnelli di Stato Maggiore che debbono essere giudicati ».

Art. 24.

Dopo l'art. 22 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito è aggiunto il seguente:

« Art. 22 *bis*. — I giudizi della Commissione centrale di avanzamento sono definitivi quando risultino approvati dal Ministro per la guerra.

« Nel caso in cui tali giudizi non siano approvati, il giudizio decisivo spetta al Ministro stesso, il quale fissa altresì per i tenenti colonnelli il punto di merito definitivo. Il giudizio decisivo del Ministro per la guerra sostituisce, ad ogni effetto, quello della Commissione centrale di avanzamento e tiene anche luogo di quello spettante al Ministro stesso nei casi di discrepanza o di parità di voti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 17 della citata legge 11 marzo 1926, n. 398 ».

Art. 25.

All'art. 34 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, è aggiunto il seguente comma:

« Quando siano vacanti le cariche di ispettore d'artiglieria ovvero di ispettore del genio e i generali di brigata cui spetti la promozione non appartengano rispettivamente alle armi di artiglieria o del genio, nè sia possibile ricoprire le cariche medesime con generali di Corpo d'armata o di divisione provenienti dalle armi suddette, i corrispondenti posti organici di generale di divisione non verranno ricoperti. La carica di ispettore di artiglieria o di ispettore del genio potrà in tal caso essere affidata per incarico ad un generale di brigata dell'arma rispettiva, anche se non inscritto nel quadro d'avanzamento, da considerarsi in soprannumero rispetto alla tabella organica del suo grado ».

Art. 26.

Al comma aggiunto, con l'art. 4 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477, all'art. 96 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, è sostituito il seguente:

« Per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli e colonnelli delle categorie in congedo, la Commissione centrale di avanzamento è sostituita, ad ogni effetto, da una Commissione speciale, la quale si compone: di un ufficiale generale, presidente, e di altri quattro ufficiali generali, membri, dei quali uno scelto fra quelli in aspettativa per riduzione di quadri di cui al R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600.

« Tale Commissione è nominata al principio di ogni anno con decreto Ministeriale e valgono anche per essa le norme di cui agli articoli 17, terzo e quarto comma, 23, 24 e 25 ».

Art. 27.

L'art. 78 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, è soppresso.

Art. 28.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare il testo unico delle disposizioni contenute nelle leggi generali e speciali riflettenti l'ordinamento della Commissione Suprema di difesa ed il servizio degli osservatori industriali, coordinando ed integrando le disposizioni stesse con quelle del presente decreto e con le altre leggi dello Stato.

Art. 29.

E' data facoltà al Ministro per la guerra per la prima applicazione del presente decreto di emanare norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° febbraio 1927 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 41. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 277.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1927, n. 70.

Ordinamento e ripartizione in uffici del Comando del Corpo di Stato Maggiore e particolari attribuzioni del Comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore e dei Generali comandanti designati d'armata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1, 11 e 12 del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69, che determina le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, del comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore, dei generali comandanti designati d'armata e del Consiglio dell'Esercito e reca alcune particolari disposizioni riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Sentito il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ordinamento e ripartizione in uffici del Comando del Corpo di Stato Maggiore.

Art. 1.

Il Comando del Corpo di Stato Maggiore è retto dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, che è coadiuvato, dal comandante in 2ª del Corpo stesso e da un generale addetto, nella esecuzione degli studi e nella emanazione delle disposizioni inerenti alle attribuzioni a lui affidate dal R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69.

Art. 2.

Il Comando del Corpo di Stato Maggiore si compone dei seguenti uffici:

1° alla diretta dipendenza del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito:

a) segreteria e personale di Stato Maggiore;
b) operazioni (comprese le « colonie »);
c) addestramento;
d) servizio informazioni militare;
e) ufficio storico;

2° alla dipendenza del comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore:

f) mobilitazione (compreso il « Bollettino di mobilitazione »);
g) servizi;
h) trasporti.

Dal detto comandante in 2ª dipende disciplinarmente una sezione amministrazione e contabilità distaccata dall'Ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Art. 3.

Le particolari attribuzioni dei singoli uffici e la ripartizione organica del personale assegnato agli uffici stessi sono stabiliti con decreto Ministeriale.

Art. 4.

Le attribuzioni degli uffici: « difesa aerea » e « ordinamento e mobilitazione », che fanno attualmente parte del Comando del Corpo di Stato Maggiore, sono devolute rispettivamente all'Ispettorato di artiglieria e, per la sola parte riguardante l'ordinamento, all'Ufficio coordinamento del Ministero della guerra.

Attribuzioni del comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore.

Art. 5.

Il comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore coadiuva il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito nel disimpegno delle sue attribuzioni e compie gli speciali incarichi, relativi a tali attribuzioni, che gli vengono affidati dal Capo di Stato Maggiore stesso.

Sostituisce il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito in caso di assenza o di impedimento e lo rappresenta in ogni altro caso. Deve avere almeno il grado di generale di brigata ed è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra.

Art. 6.

In tempo di guerra il comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore è chiamato a coprire la carica di Capo di Stato Maggiore per i servizi. Sono perciò di sua speciale pertinenza gli studi d'indole logistico-amministrativa che, sotto l'alta direzione del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, si compiono presso il Comando del Corpo di Stato Maggiore.

Attribuzioni dei generali comandanti designati d'armata.

Art. 7.

I generali comandanti designati di armata, attenendosi alle istruzioni ad essi comunicate, per incarico del Ministro per la guerra, dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, eseguono gli studi e dirigono le predisposizioni per la preparazione alla guerra delle armate, la cui formazione è prevista pel caso di mobilitazione.

In dipendenza di questo cómpito, essi comunicano le disposizioni e le istruzioni necessarie alle autorità militari che sono destinate a far parte od hanno attinenza colle armate medesime.

Art. 8.

In caso di mobilitazione totale o parziale dell'Esercito, i generali predetti possono essere investiti dell'effettivo comando di un'armata ed esercitano le attribuzioni stabilite, per la loro carica, dal regolamento sul servizio in guerra.

Art. 9.

In tempo di pace, i generali comandanti designati d'armata concorrono ad esercitare un'alta sorveglianza sull'indirizzo e sullo svolgimento dell'istruzione dei quadri e delle

truppe, sia per mezzo di speciali incarichi ad essi devoluti di volta in volta dal Ministro per la guerra, ovvero, per incarico di questo, dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, sia in occasione delle grandi esercitazioni delle truppe, della cui direzione possono essere investiti per disposizione del Ministro stesso.

Può inoltre il Ministro per la guerra, quando lo reputi opportuno, affidare ai generali comandanti designati d'armata particolari ispezioni attinenti alla disciplina ed al governo delle truppe, o altri speciali incarichi di carattere generale riflettenti l'ordinamento od il funzionamento dell'Esercito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1927 Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 42 — FERRETTI.

REGIO DECRETO 20 gennaio 1927.
Riconferma di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 9 giugno 1925, col quale venne, fra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, il signor Zuccarini Eugenio fu Luigi (Società);

Visto l'atto 1° dicembre 1926 col quale è stata sciolta la Società in nome collettivo di cui era titolare il predetto agente di cambio;

Vista la domanda con la quale il signor Zuccarini Eugenio chiede di essere riconfermato in proprio agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Visti i pareri favorevoli del Sindacato e della Deputazione di borsa e della Camera di commercio ed industria,

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 29 luglio 1925, n. 1261, ed il R. decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il signor Zuccarini Eugenio fu Luigi è riconfermato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

REGIO DECRETO 23 gennaio 1927.
Nomina del presidente dell'Associazione delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 30 dicembre 1926, n. 2316, con il quale viene concesso il riconoscimento giuridico all'Associazione delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, aderente alla Confederazione generale bancaria fascista;

Visti gli articoli 1, n. 3, e 7 della legge 3 aprile 1926, numero 563;

Vista la deliberazione in data 21 dicembre 1926 del Consiglio dell'Associazione suddetta con la quale viene nominato l'on. prof. barone Giacomo Acerbo a presidente dell'Associazione stessa;

Visto l'art. 16 dello statuto dell'Associazione anzidetta;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina dell'on. prof. barone Giacomo Acerbo, deputato al Parlamento, a presidente dell'Associazione delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1927.
Costituzione della Deputazione della Borsa delle merci di Genova per l'anno 1927.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e gli articoli 6, 7 e 18 del regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vedute le proposte della Banca d'Italia, come Istituto di emissione e come Istituto che esercita le stanze di compensazione, e della Camera di commercio e industria di Genova circa la costituzione della Deputazione della Borsa delle merci di Genova per l'anno 1927;

Decreta:

Articolo unico.

Per l'anno 1927 la Deputazione della Borsa delle merci di Genova è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Bocciardo comm. Ettore, delegato governativo;
2. Moro Tommaso, rappresentante l'Istituto di emissione;
3. Solari dott. Ferdinando, rappresentante l'Istituto esercente la stanza di compensazione;
4. Alberti gr. uff. Giovanni,
5. Piccaluga cav. Carlo,
6. Pedemonte Lorenzo,
7. Preve cav. uff. Cesare,

proposti dalla Camera di commercio di Genova.

Membri supplenti:

1. Parodi Lorenzo,
2. Sanguineti Angelo,
3. Lavagnino Federico,

proposti dalla Camera di commercio di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1927.

Costituzione della Deputazione della Borsa delle merci di Venezia per l'anno 1927.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE.

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio, e il regolamento per l'esecuzione di essa approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto l'art. 9 del regolamento per la Borsa delle merci di Venezia approvato con lettera ministeriale del 18 marzo 1926, n. 4562;

Veduta la deliberazione del Commissario straordinario della Camera di commercio di Venezia, in data 10 dicembre 1926, relativa alla designazione di tre membri effettivi e due supplenti per la Deputazione della Borsa delle merci di Venezia;

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della Borsa delle merci di Venezia per l'anno 1927 è costituita come segue:

Membri effettivi:

di nomina ministeriale:
Cav. uff. Giulio Ravà;
Cav. Giacomo Bernasconi;

designati dalla Camera di commercio:
Cav. Tommaso Giavi;
Cav. Riccardo Sarfatti;
Giovanni Scarpa.

Membri supplenti:

designati dalla Camera di commercio:
Cav. Achille Carbone;
Cav. Emilio Bosisio.

Roma, addì 3 febbraio 1927 - Anno V.

Il Ministro: BELLUZZO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2282, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 1927, n. 12, concernente la nomina di un Commissario speciale per il rifornimento idrico di alcuni Comuni del Lazio.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'interno, in data 30 gennaio 1927, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'interno, in data 30 gennaio 1927, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, concernente il conferimento all'Amministrazione comunale di Milano, dei poteri per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'interno, in data 30 gennaio 1927, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2124, concernente la soppressione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità fra le funzioni di deputato al Parlamento e di podestà.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Ministro per l'interno, in data 22 gennaio 1927, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 16, recante provvedimenti per la dispensa dal servizio dei magistrati dell'Ordine amministrativo.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'economia nazionale, con nota in data 4 febbraio 1927, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati i seguenti disegni di legge:

1° Conversione in legge del R. decreto legge 18 novembre 1926, n. 2158, che reca aggiunte e modifiche al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, sul regime dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia.

2° Conversione in legge del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265, riguardante l'istituzione dell'Ente nazionale serico.

3° Conversione in legge del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, concernente la vigilanza sul funzionamento delle Società cooperative e la costituzione dell'Ente nazionale per la cooperazione.

4° Conversione in legge del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, recante nuovi provvedimenti a favore delle piccole industrie.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che con lettera del 4 febbraio 1927, S. E. il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 2, contenente norme per la esecuzione degli sfratti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1927.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per due assistenti di computisteria e ragioneria generale ed applicata nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali, in Genova.

Visti gli articoli 76 e 77 del regolamento generale degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;

Vista la deliberazione del Consiglio d'amministrazione in data 29 ottobre 1926.

Vista la deliberazione del Consiglio accademico in data 6 dicembre 1926;

Viene aperto il concorso a due posti di assistente alla cattedra di computisteria e ragioneria generale ed applicata, nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali in Genova, con la retribuzione annua di L. 3850, comprensiva dell'assegno per caroviveri e con l'obbligo di almeno 3 ore di orario settimanali all'Istituto.

Al concorso potranno partecipare i laureati in ragioneria ed i laureati in scienze economiche e commerciali.

Il concorso è per titoli e per esami. Gli esami consisteranno in una prova scritta di ragioneria applicata alla tecnica delle aziende bancarie, commerciali ed industriali, ed in una prova orale di computisteria e ragioneria.

Le domande in carta bollata da L. 2 dovranno pervenire alla segreteria dell'Istituto in Genova, Palazzo Pammatone, entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) fede di nascita legalizzata;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale non anteriore a due mesi dalla data della pubblicazione del presente bando;

d) certificato di buona condotta non anteriore a due mesi dalla pubblicazione del presente bando;

e) certificato di sana costituzione fisica;

f) certificato di laurea con i voti conseguiti negli esami speciali;

g) tutti gli altri titoli che il concorrente reputerà utile di presentare.

I concorrenti che appartengano ad una Amministrazione governativa sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*).

Genova, addì 16 dicembre 1926.

Il rettore: ORTU CARBONI.

Concorso per assistente di matematica finanziaria nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali, in Genova.

Visti gli articoli 76 e 77 del regolamento generale degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;

Vista la deliberazione del Consiglio d'amministrazione in data 29 ottobre 1926;

Vista la deliberazione del Consiglio accademico in data 6 dicembre 1926;

Viene aperto il concorso ad un posto di assistente alla cattedra di matematica finanziaria nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali in Genova, con la retribuzione annua di L. 3850, comprensiva dell'assegno per caro-viveri, e con l'obbligo di tre ore di orario settimanale all'Istituto.

Al concorso potranno partecipare i laureati in matematica ed i laureati in scienze economiche e commerciali.

Il concorso è per titoli e per esami. Gli esami consisteranno in una prova scritta nella quale il candidato svolgerà, a sua scelta, uno dei due quesiti proposti dalla Commissione e riguardanti l'uno l'analisi e l'altro la matematica finanziaria ed inoltre in una prova orale vertente sull'analisi algebrica ed infinitesimale, sulla geometria analitica e sulla matematica finanziaria.

Le domande in carta bollata da L. 2 dovranno pervenire alla segreteria dell'Istituto in Genova, Palazzo Pammatone, entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) fede di nascita legalizzata;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale non anteriore a due mesi dalla data della pubblicazione del presente bando;

d) certificato di buona condotta non anteriore a due mesi dalla pubblicazione del presente bando;

e) certificato di sana costituzione fisica;

f) certificato di laurea con i voti conseguiti negli esami speciali;

g) tutti gli altri titoli che il concorrente reputerà utile di presentare.

I concorrenti che appartengano ad una Amministrazione governativa, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*).

Genova, addì 22 dicembre 1926.

Il rettore: ORTU CARBONI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Cessazione di notari dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si rende noto che i seguenti notari, in applicazione dell'art. 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, con decreti Reali del 14 ottobre 1926, sono dispensati dall'ufficio, per limite di età, con effetto dalla data rispettivamente indicata:

1. Riemma Giovanni Celestino, residente nel comune di Acerra, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è dispensato con effetto dal 2 novembre 1926.
2. Caravella Francesco, residente nel comune di Toritto, distretto notarile di Bari, è dispensato con effetto dal 10 novembre 1926.
3. Raspini Pietro, residente nel comune di Sarteano, distretto notarile di Siena, è dispensato con effetto dal 17 novembre 1926.
4. Sassi Francesco Andrea, residente in Rassina, frazione del comune di Castelfocognano, distretto notarile di Arezzo, è dispensato con effetto dal 29 novembre 1926.
5. Caruso Luigi, residente nel comune di Pomigliano d'Arco, distretto notarile di Napoli, è dispensato con effetto dal 3 dicembre 1926.
6. De Mattia Pietro, residente nel comune di Bari, distretto notarile omonimo, è dispensato con effetto dal 12 dicembre 1926.

Roma, addì 25 ottobre 1926.

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I · PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 3 febbraio 1927 - Anno V

Francia	92.05	Dollaro Canadese .	23.42
Svizzera	449.75	Oro	451.24
Londra	113.447	Belgrado	41.30
Olanda	9.365	Budapest (pengo) .	4.10
Spagna	389.82	Albania (Franco oro)	453.75
Belgio	3.254	Norvegia . . .	6 —
Berlino (Marco oro)	5.555	Svezia	6.24
Vienna (Schillinge)	3.30	Polonia (Sloty) . .	—
Praga	69.35	Danimarca . . .	6.23
Romania . . .	13 —	Rendita 3,50 % . .	64.70
Russia (Cervonetz)	120.55	Rendita 3,50 % (1902)	59 —
Peso argentino oro .	22.05	Rendita 3 % lordo .	42.675
Peso argentino carta .	9.70	Consolidato 5 % .	82.45
New York	23.386	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.357

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame. n. 45, dall'8 al 14 novembre 1926.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Carbonchio ematico.			
Alessandria	Casale Monf.	Montiglio	B	—	2
Brescia	Brescia	Poncarale	B	—	1
Cagliari	Iglesias	Iglesias	B	—	1
Campobasso	Campobasso	Montagano	B	1	—
Id.	Larino	Guglionesi	E	1	—
Caserta	Sora	Pontecorvo	B	—	1
Catania	Catania	Aci S. Antonio	B	—	1
Catanzaro	Monteleone	S. Calogero	B	1	2
Chieti	Chieti	Guardiagrele	B	—	2
Id.	Vasto	Celenza sul Tr.	B	—	1
Id.	Id.	Id.	E	—	1
Id.	Id.	Fresagrandin.	B	—	1
Id.	Id.	Palmoli	B	—	1
Cremona	Casalmaggiore	Casalmaggiore	E	—	1
Id.	Crema	Camisano	B	—	1
Cuneo	Alba	Verduno	B	—	1
Id.	Mondovì	Cherasco	B	—	1
Fiume (*Carn.*)	Fiume	Elsane	B	—	2
Foggia	S. Severo	Pietramontecor.	E	1	1
Friuli	Gorizia	Aidussina	B	—	1
Lucca	Lucca	Ponte Buggian.	B	—	1
Mantova	Mantova	Dosolo	B	—	1
Id.	Id.	Rivarolo	B	—	1
Messina	Castroreale	Castroreale	B	—	1
Milano	Abbiategrasso	Abbiategrasso	B	—	1
Id.	Id.	Nerviano	B	—	1
Id.	Lodi	Lodi	B	—	1
Id.	Milano	S. Giuliano Mil.	B	—	1
Id.	Monza	Besana in Br.	B	—	1
Palermo	Palermo	Balestrate	O	—	1
Parma	Parma	S. Lazzaro	B	—	20
Pisa	Pisa	Pisa	B	—	1
Roma	Roma	Leprignano	B	—	1
Id.	Id.	Roma	B	—	2
Salerno	Sala Consilina	Tortorella	B	—	1
Id.	Salerno	Salerno	B	—	1
Taranto	Taranto	Crispiano	O	2	—
Id.	Id.	Taranto	Cp	1	—
Zara	Zara	Zara	O	—	1
				7	50
		Carbonchio sintomatico			
Cagliari	Iglesias	Iglesias	B	—	1
Catanzaro	Monteleone	S. Calogero	B	3	1
Foggia	S. Severo	Serracapriola	B	—	1
Modena	Modena	Formigine	B	—	1
Id.	Pavullo	Lama Mocogno	B	1	2
Reggio nell'Em.	Reggio Emilia	Casalgrande	B	—	1

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue *Carbonchio sintomatico.*			
Roma	Roma	Leprignano	B	—	1
Id.	Id.	Roma	B	2	1
Sassari	Nuoro	Oliena	B	5	5
Trieste	Postumia	Postumia	B	—	1
Verona	Verona	Palù	B	—	1
Id.	Id.	Tregnago	B	—	1
Vicenza	Vicenza	Marano Vicent.	B	—	1
				11	18
		Afta epizootica			
Alessandria	Acqui	Mombaruzzo	B	—	1
Id.	Alessandria	S. Salvatore	B	2	1
Id.	Asti	Asti	B	3	2
Id.	Id.	Cerro Tanaro	B	—	2
Id.	Id.	Costigliole	B	—	1
Id.	Casale Monf.	Occimiano	B	2	1
Ancona	Ancona	Fabriano	B	14	—
Id.	Id.	Camerata Pic.	B	1	—
Id.	Id.	Cerreto d'Esi	B	1	—
Aquila d. Abr.	Aquila	Paganica	B	1	—
Id.	Id.	Sassa	B	—	2
Id.	Avezzano	Avezzano	B	1	—
Id.	Id.	Carsoli	BO	6	—
Id.	Id.	Oricola	BO	1	—
Id.	Id.	Pereto	BO	10	3
Id.	Id.	Rocca di Botte	BO	2	—
Id.	Id.	Tagliacozzo	B	9	3
Id.	Cittaducale	Cantalice	B	1	—
Id.	Id.	Leonessa	B	8	6
Id.	Id.	Pescorocchiano	O	1	—
Id.	Sulmona	Rivisondoli	B	1	—
Id.	Id.	Roccaraso	B	4	7
Arezzo	Arezzo	Bibbiena	B	1	—
Id.	Id.	Chiusi in Cas.	B	5	—
Id.	Id.	Cortona	B	1	—
Id.	Id.	Pieve S. Stef.	B	4	2
Id.	Id.	Terranuova B.	B	1	—
Ascoli Piceno	Ascoli	Ascoli	B	3	—
Id.	Id.	Venarotta	B	2	—
Avellino	Ariano di Pug.	Ariano di Pug.	B	3	—
Id.	Id.	Bonito	B	1	—
Id.	Id.	Greci	B	1	4
Id.	Id.	Mirabella	B	3	—
Id.	Id.	Montaguto	B	—	1
Id.	Id.	Orsara di Pugl.	B	—	14
Id.	Id.	Savign. di Pug.	B	12	—
Id.	S. Angelo d. L.	Bisaccia	B	2	—
Id.	Id.	Gesualdo	B	1	2
Id.	Id.	Villamaina	B	—	2
Bari d. Puglie	Bari	Putignano	B	1	—
Belluno	Belluno	Agordo	B	1	—
Id.	Id.	Arsiè	B	5	1
Id.	Id.	Cesio	B	17	1
Id.	Id.	Chies	B	2	—
Id.	Id.	Cortina d'Amp.	B	—	3
Id.	Id.	Farra di Soligo	B	—	1
Id.	Id.	Feltre	B	17	16
Id.	Id.	Mel	B	21	12
Id.	Id.	Pedavena	B	4	—
Id.	Id.	S. Gregorio	B	20	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue *Afta epizootica.*			
Belluno	Belluno	Santa Giustina	B	23	9
Id.	Pieve di Cad.	Auronzo	B	1	—
Id.	Id.	Borca	B	—	10
Bergamo	Bergamo	Almenno S. B.	B	1	—
Id.	Id.	Brusaporto	B	1	—
Id.	Id.	Cenate di Sotto	B	1	—
Id.	Id.	Gorle	B	3	—
Id.	Id.	Grumello in P.	B	—	2
Id.	Id.	Ranica	B	1	—
Id.	Id.	Roncola	B	—	1
Id.	Id.	Stezzano	B	2	3
Id.	Treviglio	Barbata	B	1	—
Id.	Id.	Brignano	B	1	—
Id.	Id.	Calvenzano	B	1	—
Id.	Id.	Caravaggio	B	1	4
Id.	Id.	Comunnuovo	B	1	—
Id.	Id.	Fornovo S. Gio.	B	—	1
Id.	Id.	Mariano	B	2	—
Id.	Id.	Morengo	B	1	3
Id.	Id.	Spirano	B	2	—
Id.	Id.	Torre Pallavic.	B	—	1
Id.	Id.	Treviglio	B	3	—
Brescia	Brescia	Acquafredda	B	1	—
Id.	Id.	Castel Mella	B	4	3
Id.	Id.	Desenzano	B	3	—
Id.	Id.	Lonato	B	—	1
Id.	Id.	Montichiari	B	7	—
Id.	Id.	Padenghe	B	—	1
Id.	Id.	Roncadelle	B	—	1
Id.	Id.	Torbole Casagl.	B	8	—
Id.	Chiari	Castrezzato	B	—	2
Id.	Id.	Chiari	B	4	—
Id.	Id.	Ludriano	B	—	1
Id.	Verolanova	Pavone Mella	B	—	1
Id.	Id.	Pontevico	B	1	—
Id.	Id.	Seniga	B	1	2
Id.	Id.	Verolavecchia	B	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	S. Cataldo	B	4	—
Campobasso	Campobasso	Campobasso	B	1	—
Id.	Id.	Pietracatella	B	5	—
Id.	Id.	Riccia	BOS	1	—
Id.	Id.	Ripa Limosano	BOS	2	—
Id.	Isernia	Agnone	B	3	—
Id.	Id.	Frosolone	B	1	—
Id.	Id.	Roccasicura	B	1	—
Caserta	Caserta	Presenzano	B	—	1
Id.	Gaeta	Carinola	B	—	7
Catanzaro	Cotrone	Cutro	B	3	2
Id.	Id.	Petilia Policas.	B	1	1
Id.	Monteleone	Belcastro	B	3	1
Id.	Id.	Mileto	B	—	1
Id.	Id.	Serra S. Bruno	B	—	1
Id.	Nicastro	Nicastro	B	3	1
Id.	Id.	Platania	B	—	2
Id.	Id.	Sambiase	B	5	3
Chieti	Chieti	Chieti	B	—	3
Id.	Id.	Francavilla M.	B	1	—
Id.	Id.	Ripa Teatina	B	1	—
Id.	Id.	Villamagna	B	1	—
Id.	Lanciano	Colledimacine	B	6	—
Id.	Id.	Lanciano	B	1	—
Id.	Id.	Rosello	B	16	—
Id.	Id.	S. Eusanio San	B	—	3
Id.	Id.	Torricella Pel.	B	2	—
Id.	Vasto	Atessa	B	1	—
Id.	Id.	Bomba	B	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue *Afta epizootica.*			
Chieti	Vasto	Cupello	B	7	—
Id.	Id.	Dogliola	B	1	—
Id.	Id.	Id.	Cp [illegible]	2	—
Id.	Id.	Fresagrandin.	B	3	3
Id.	Id.	Lentella	B	2	—
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Id.	Id.	Palmoli	B	1	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Id.	Id.	Perano	B	—	2
Id.	Id.	Pietraferrazz.	Cp	—	7
Id.	Id.	Roccaspinalveti	B	1	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	Tornareccio	Cp	1	—
Como	Como	Albiolo	B	—	1
Id.	Id.	Anzano d. Par.	B	3	—
Id.	Id.	Bellano	B	—	1
Id.	Id.	Buccinigo	B	1	1
Id.	Id.	Carimate	B	1	—
Id.	Id.	Casanova	B	3	1
Id.	Id.	Caslino	B	—	1
Id.	Id.	Cermenate	B	1	—
Id.	Id.	Como	B	—	1
Id.	Id.	Crevenna	B	1	1
Id.	Id.	Erba Incino	B	—	4
Id.	Id.	Gironico	B	1	—
Id.	Id.	Inverigo	B	1	1
Id.	Id.	Lurate Abbate	B	—	1
Id.	Id.	Montano Com.	B	1	1
Id.	Id.	Montorfano	B	—	1
Id.	Id	Orsenigo	B	1	—
Id.	Id	Rebbio	B	1	—
Id.	Id.	Rogeno	B	1	1
Id.	Id.	Vassena	B	—	1
Id.	Id.	Vertemate	B	—	1
Id.	Lecco	Bosisio	B	1	—
Id.	Id.	Brianzola	B	—	1
Id.	Id.	Carella con M.	B	—	1
Id.	Id.	Casatenovo	B	—	1
Id.	Id.	Cassina Mar.	B	4	1
Id.	Id.	Castelmarte	B	2	—
Id.	Id.	Cernusco Lom.	B	4	2
Id.	Id.	Galbiate	B	—	1
Id.	Id.	Garlate	B	—	1
Id.	Id.	Imberido	B	—	2
Id.	Id.	Lecco	B	—	2
Id.	Id.	Molteno	B	1	—
Id.	Id.	Montevecchia	B	—	1
Id.	Id.	Monticello	B	4	—
Id.	Id.	Oggionno	B	3	—
Id.	Id.	Onno	B	—	3
Id.	Id.	Osnago	B	1	—
Id.	Id.	Pasturo	B	—	1
Id.	Id.	Pescate	B	1	1
Id.	Id.	Proserpio	B	1	—
Id.	Id.	Sabbioncello	B	—	1
Id.	Id.	Sirone	B	1	—
Id.	Id.	Valbrona	B	—	2
Id.	Id.	Valmadrera	B	—	2
Id.	Id.	Verderio Super	B	1	—
Id.	Id.	Villa Vergano	B	—	1
Id.	Varese	Barasso	B	1	—
Id.	Id.	Bisuschio	B	—	2
Id.	Id.	Brenno Useria	B	—	1
Id.	Id.	Brinzio	B	—	1
Id	Id.	Cadrezzate	B	5	1

Segue *Afta epizootica*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Como	Varese	Casalzuigno	B	2	1
Id.	Id.	Cuveglio	B	3	—
Id.	Id.	Viggiù	B	—	3
Cremona	Casalmaggiore	Casalmaggiore	B	1	—
Id.	Crema	Casaletto di S.	B	—	1
Id.	Id.	Cascine Gand.	B	1	—
Id.	Id.	Dovera	B	1	—
Id.	Id.	Rivolta d'Adda	B	—	3
Id.	Cremona	Cremona	B	2	—
Id.	Id.	Genivolta	B	1	—
Id.	Id.	Paderno Crem	B	—	1
Id.	Id.	Pescarolo	B	—	1
Id.	Id.	Pizzighettone	B	1	—
Id.	Id.	Soresina	B.	—	1
Id.	Id.	Torre de' Pic.	B	2	—
Cuneo	Saluzzo	Revello	B	—	2
Ferrara	Ferrara	Argenta	B	1	—
Id.	Id.	Copparo	B	—	2
Id.	Id.	Ferrara	B	3	—
Id.	Id.	Poggio Renat.	B	2	—
Id.	Id.	Portomaggiore	B	—	1
Firenze	Empoli	Empoli	B	—	1
Id.	Id.	Montaione	B	1	—
Id.	Id.	Montelupo	B	1	—
Id.	Firenze	Borgo S. Loren.	B	1	3
Id.	Id.	Fiesole	B	—	1
Id.	Id.	Firenze	B	1	—
Id.	Id.	Scarperia	B	2	—
Id.	Pistoia	Pistoia	B	—	1
Fiume (*Carn.*)	Fiume	Elsane	B	2	—
Foggia	Foggia	Cerignola	BO	—	2
Id	Id.	Foggia	O	—	1
Id.	Id.	Lucera	BO	4	—
Id.	Id.	Monte S. Ang.	BS	11	—
Id.	Id.	Motta Montec	B	1	—
Id.	Id.	Orta Nova	O	1	—
Id.	Id.	Volturino	B	2	—
Id.	S. Severo	Casalnuovo	BS	3	1
Id.	Id.	Castelnuovo	BS	1	—
Id.	Id.	Celenza Valfor.	BOS	7	—
Id.	Id.	Chieti	BS	11	1
Id.	Id.	Pietramontecor.	BS	3	1
Id.	Id.	Poggio Imper.	O	1	—
Id.	Id.	Rignano Garg.	S	4	—
Id.	Id.	S Giovanni R.	BS	2	5
Id.	Id.	Serracapriola	B	1	—
Id.	Id.	Torre Maggiore	BCpS	8	1
Forlì	Cesena	Cesena	B	5	—
Id.	Id.	Cesenatico	B	—	1
Id.	Id.	Longiano	B	1	—
Id.	Id.	Mercato Sarac.	S	1	—
Id.	Id.	Montiano	B	—	1
Id.	Id.	Roncofreddo	B	4	—
Id.	Forlì	Forlì	B	6	1
Id.	Rimini	Gemmano	B	1	—
Id.	Id.	Rimini	B	—	5
Id.	Id.	Verucchio	B	—	2
Id.	Rocca S. Casc.	Santa Sofia	B	—	3
Friuli	Gorizia	Comeno	B	1	1
Id.	Id	Lucinico	B	3	2
Id.	Id.	Podraga	B	8	—
Id.	Gradisca	Aquileia	B	—	1
Id.	Id.	S Lorenzo	B	6	2
Id.	Pordenone	Pordenone	B	1	—
Id.	Id.	Pravisdomini	B	—	1
Id.	Id.	Sesto al Regh.	B	—	1

Segue *Afta epizootica*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Friuli	Udine	Palazzolo	B	2	—
Id.	Id.	Talmassons	B	2	4
Genova	Albenga	Ortovero	B	8	—
Id.	Chiavari	Rezzoaglio	B	3	—
Id.	Genova	Fontanigorda	B	4	—
Id.	Id.	Rovegno	B	4	—
Girgenti	Girgenti	Canicattì	B	2	—
Id.	Id.	Licata	B	2	—
Id.	Id.	Naro	B	7	—
Grosseto	Grosseto	Gavorrano	B	—	1
Id.	Id.	Grosseto	B	1	—
Id.	Id.	Orbetello	B	3	—
Id.	Id.	Roccastrada	B	13	—
Id.	Id.	Scansano	B	2	—
Id.	Id.	Sorano	B	3	—
Imperia	Imperia	Montegrosso	B	9	—
Lecce	Gallipoli	Scorrano	B	1	—
Livorno (*a*)	Livorno	Colle Salvetti	B	1	—
Id.	Id.	Rosignano Mar.	B	1	—
Id.	Piombino	Cecina	B	1	—
Id.	Id.	Piombino	B	1	—
Lucca	Lucca	Forte dei Marmi	B	1	—
Id.	Id.	Lucca	B	1	—
Id.	Id.	Pietrasanta	B	1	—
Id.	Id.	Seravezza	B	1	—
Id.	Id.	Viareggio	B	1	—
Macerata	Camerino	Castel S. Ang.	B	4	—
Id.	Id.	Visso	B	1	—
Id.	Macerata	Cingoli	B	3	—
Id.	Id.	Colmurano	B	1	1
Id.	Id.	Loro Piceno	B	1	—
Id.	Id.	Pausula	B	2	—
Id.	Id.	Tolentino	B	6	—
Mantova	Mantova	Asola	B	—	2
Id.	Id.	Bagnolo S. Vito	B	—	2
Id.	Id.	Casaloldo	B	1	—
Id.	Id.	Casalromano	B	1	—
Id.	Id.	Castel d'Ario	B	1	—
Id.	Id.	Castel Goffredo	B	1	—
Id.	Id.	Ceresara	B	1	—
Id	Id.	Goito	B	1	—
Id.	Id.	Porto Mantov.	B	2	—
Id.	Id.	Roncoferraro	B	1	—
Id.	Id.	Virgilio	B	1	—
Massa e Carr.	Massa	Aulla	B	1	—
Messina	Messina	Messina	B	—	1
Milano	Abbiategrasso	Abbiategrasso	B	—	1
Id.	Id.	Bubbiano	B	—	1
Id.	Id.	Calvignasco	B	—	1
Id.	Id.	Cisliano	B	—	1
Id.	Lodi	Maleo	B	1	3
Id.	Id.	Merlino	B	2	1
Id.	Id.	S. Angelo Lod.	B	—	1
Id.	Id.	S. Stefano Lod.	B	—	1
Id.	Milano	Milano	B	—	3
Id.	Id.	Pozzuolo Mart.	B	—	2
Id	Id.	Truccazzano	B	—	4
Id.	Monza	Carrezzana	B	—	2
Modena	Mirandola	Cavezzo	B	—	1
Id.	Id.	Mirandola	B	—	1
Id.	Modena	Campogalliano	B	1	—
Id.	Id.	Formigine	B	3	—
Novara	Biella	Biella	B	—	2
Id.	Domodossola	Domodossola	B	1	—
Id.	Novara	Cavaglio d'Ag.	B	1	1
Id.	Id.	Galliate	B	—	2

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Novara	Novara	Oleggio	B	—	1
Id.	Pallanza	Pallanza	B	—	1
Id.	Vercelli	Bianzè	B	—	4
Id.	Id.	Crova	B	—	4
Id.	Id.	Livorno Ferr.	B	—	1
Id.	Id.	Pezzana	B	—	1
Id.	Id.	Sali Vercellese	B	—	1
Padova	Padova	Agna	B	1	1
Id.	Id.	Brugine	B	—	1
Id.	Id.	Massanzago	B	3	—
Id.	Id.	Piazzola s. Br.	B	5	—
Id.	Id.	Piombino Dese	B	1	—
Id.	Id.	Trebaseleghe	B	—	1
Id.	Id.	Vigodarzere	B	2	—
Palermo	Corleone	Corleone	B	10	—
Id.	Id.	Id.	O	6	—
Id.	Palermo	Palermo	B	283	2
Id.	Id	Id.	Cp	238	2
Parma	Borgo S. Donn.	Fontanellato	B	—	1
Id.	Id.	Noceto	B	3	—
Id.	Id.	Polesine Parm.	B	33	—
Id.	Id.	Roccabianca	B	1	—
Id.	Id	Soragna	B	1	—
Id.	Borgotaro	Compiano	B	2	—
Id.	Parma	Collecchio	B	1	—
Id.	Id.	Cortile S. Mar.	B	1	—
Id.	Id.	Golese	B	2	—
Id.	Id.	Torrile	B	7	—
Pavia	Mortara	Frascarolo	B	3	1
Id.	Id.	Zeme	B	—	1
Id.	Pavia	Miradolo	B	1	—
Id.	Id.	Pavia	B	1	1
Id.	Id.	Torre d'Isola	B	—	1
Id.	Id.	Torrevecch. Pia	B	1	2
Id.	Id.	Trovo	B	1	—
Id.	Voghera	Montalto	B	1	—
Id.	Id.	S. Damiano	B	1	—
Id.	Id.	S. Maria d. Ver	B	—	1
Perugia	Perugia	Baschi	B	3	1
Id.	Id.	Castigl. d. Lago	B	7	—
Id.	Id.	Citerna	B	3	—
Id.	Id.	Marsciano	B	2	—
Id.	Id.	Massa Martana	B	2	—
Id.	Id.	Pietralunga	B	4	—
Id.	Id.	Todi	B	4	—
Id.	Id.	Valfabbrica	B	8	—
Id.	Terni	Narni	B	1	—
Pesaro e Urb.	Urbino	Maiolo	B	2	—
Id.	Id.	Mercatino Mar.	B	2	—
Id.	Id.	Montecopiolo	B	2	—
Id.	Id.	S. Leo	B	3	—
Id.	Id.	S. Agata Feltria	B	2	—
Piacenza	Piacenza	Besenzone	B	—	1
Id.	Id.	Caorso	B	—	1
Id.	Id.	Castelvetro	B	—	1
Id.	Id.	Corte Brugnat.	B	1	—
Id.	Id.	Gossolengo	B	1	—
Id.	Id.	Piacenza	B	1	—
Id.	Id.	Ponte dell'Olio	B	2	—
Pisa	Pisa	Pontedera	B	—	1
Id.	Id.	Vecchiano	B	1	—
Id.	S Miniato	S Miniato	B	3	2
Id.	Volterra	Volterra	B	1	2
Ravenna	Faenza	Faenza	B	3	1
Reggio Calabr.	Gerace Marina	Monasterace	S	3	—
Id.	Id.	Placanica	B	4	—
Reggio nell'Em.	Guastalla	Reggiolo	B	2	—
Roma	Civitavecchia	Cerveteri	B	1	—
Id.	Id.	Tolfa	B	1	—
Id.	Frosinone	Arnara	B	1	—
Id.	Id.	Morolo	B	1	—
Id.	Id.	Paliano	B	—	1
Id.	Id.	Ripi	B	1	—
Id.	Rieti	Belmonte in S.	B	1	—
Id.	Id.	Cantalupo	B	—	1
Id.	Id.	Forano	B	1	—
Id.	Id.	Montenero in S.	B	1	—
Id.	Id.	Monte S. Giov.	B	1	—
Id.	Id.	Morro Reatino	B	1	—
Id.	Id.	Poggio Nativo	B	1	—
Id.	Id.	Rieti	B	1	—
Id.	Id.	Rocca Sinibal.	B	1	—
Id.	Roma	Anguillara	B	1	—
Id.	Id.	Casteln. di Por.	B	1	—
Id.	Id.	Cerreto Laziale	B	1	—
Id.	Id.	Frascati	B	1	—
Id.	Id.	Mandela	B	1	—
Id.	Id.	Monte Libretti	B	1	—
Id.	Id.	Montorio Rom.	B	1	—
Id.	Id.	Nemi	B	1	—
Id.	Id.	Nerola	B	1	—
Id.	Id.	Ponzano Rom.	B	1	—
Id.	Id.	Roma	B	—	12
Id.	Velletri	Bassiano	B	1	—
Id.	Id.	Velletri	B	1	—
Id.	Viterbo	Bassano di Sut.	B	1	—
Id.	Id.	Calcata	B	1	—
Id.	Id.	Castel Cellesi	B	1	—
Id.	Id.	Celleno	B	1	—
Id.	Id.	Cellere	B	1	—
Id.	Id.	Orte	B	1	—
Id.	Id.	Soriano n. Cim.	B	1	—
Id.	Id.	Tessennano	B	1	—
Rovigo	Adria	Adria	B	1	—
Id.	Id.	Bottrighe	B	1	—
Id.	Rovigo	Ceregnano	B	1	—
Id.	Id.	Lendinara	B	—	4
Id.	Id.	Villadose	B	5	—
Salerno	Campagna	Eboli	B	1	1
Id.	Salerno	Pontecagnano	B	3	—
Siena	Montepulciano	Montepulciano	B	2	—
Id.	Siena	Chiusdino	B	5	—
Id.	Id.	Monteriggioni	B	4	—
Id.	Id.	Monticiano	B	1	—
Id.	Id.	Poggibonsi	B	3	1
Siracusa	Noto	Noto	B	1	—
Id.	Id.	Rosolini	B	1	1
Sondrio	Sondrio	Berbenno	B	1	—
Id.	Id.	Chiavenna	B	—	1
Id.	Id.	Delebio	B	—	1
Id.	Id.	Ponte in Valt.	B	—	2
Id.	Id.	Postalesio	B	—	1
Id.	Id.	Sernio	B	1	—
Id.	Id.	Sondrio	B	1	—
Id.	Id.	Talamona	B	2	—
Id.	Id.	Teglio	B	2	—
Id.	Id.	Tirano	B	1	—
Id.	Id.	Valle di Sotto	B	—	1
Id.	Id.	Villa di Tirano	B	1	—
Teramo	Teramo	Elice	B	2	—
Id.	Id.	Penne	B	4	—
Id.	Id.	Teramo	B	2	3

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Torino	Ivrea	Lessolo	B	1	—
Id.	Id.	Salto	B	1	—
Id.	Pinerolo	Pancalieri	B	2	—
Id.	Susa	Giaveno	B	—	1
Id.	Id.	Susa	B	1	—
Id.	Torino	Andezeno	B	2	—
Id.	Id.	Baldissero Tor.	B	2	—
Id.	Id.	Carignano	B	71	—
Id.	Id.	Carmagnola	B	47	3
Id.	Id.	Casalborgone	B	1	—
Id.	Id.	Caselette	B	7	—
Id.	Id.	Chieri	B	5	4
Id.	Id.	Lauriano	B	3	—
Id.	Id.	Lemie	B	7	—
Id.	Id.	Marentino	B	1	—
Id.	Id.	Monteu da Po	B	2	—
Id.	Id.	Nichelino	B	1	—
Id.	Id.	Piobesi Torin.	B	33	—
Id.	Id.	Rocca Canavese	B	2	—
Id.	Id.	Torino	B	—	1
Id.	Id.	Vinovo	B	19	—
Trapani	Trapani	Marsala	B	—	1
Trento	Bolzano	Caldaro	B	1	1
Id.	Id.	Castelrotto	B	2	1
Id.	Id.	Gudon	B	—	1
Id.	Id.	Laion	B	3	2
Id.	Id.	Ponte all'Isarco	B	—	1
Id.	Id.	Renon	B	3	—
Id.	Id.	Sarentino	B	8	—
Id.	Id.	Tiso	B	1	1
Id.	Id.	Velturno	B	3	3
Id.	Id.	Villandro	B	—	1
Id.	Borgo	Calceranica	B	2	—
Id.	Id.	Novaledo	B	1	—
Id.	Bressanone	Badia	B	14	—
Id.	Id.	Casteldane	B	1	—
Id.	Id.	Ceves	B	4	1
Id.	Id.	Chiènes	B	—	1
Id.	Id.	Eores	B	—	2
Id.	Id.	Fleres	B	6	—
Id.	Id.	Fundres	B	1	—
Id.	Id.	Mantana	B	4	2
Id.	Id.	Prati	B	4	—
Id.	Id.	S. Lorenzo	B	—	1
Id.	Id.	S. Sigismondo	B	—	1
Id.	Id.	Teodone	B	1	—
Id.	Id.	Tunes	B	4	—
Id.	Id.	Vallarga	B	1	—
Id.	Id.	Vandojes di S.	B	4	—
Id.	Id.	Vipiteno	B	2	—
Id.	Casalese	Cortaccia	B	1	1
Id.	Id.	Moena	B	1	—
Id.	Id.	Montagna	B	5	—
Id.	Id.	Salorno	B	6	—
Id.	Id.	Termeno	B	10	1
Id.	Cles	Castelfondo	B	8	1
Id.	Merano	Merano	B	1	—
Id.	Id.	S. Leonardo	B	1	—
Id.	Id.	Scena	B	1	—
Id.	Id.	Ultimo	B	3	—
Id.	Id.	Verano	B	1	—
Id.	Riva	Ville d. Monte	B	2	—
Id.	Rovereto	Calliano	B	2	—
Id.	Id.	Folgaria	B	6	1
Id.	Id.	Mori	B	3	—
Id.	Id.	Noriglio	B	1	—
Trento	Rovereto	Pannone	B	10	—
Id.	Id.	Rovereto	B	—	1
Id.	Tione	Fiavè	B	5	—
Id.	Id.	Stumiaga	B	1	—
Id.	Trento	Castagné	B	4	—
Id.	Id.	Civezzano	B	11	—
Id.	Id.	Faedo	B	3	—
Id.	Id.	Giovo	B	2	—
Id.	Id.	Lavis	B	1	—
Id.	Id.	Roverè d. Luna	B	3	1
Id.	Id.	Trento	B	—	2
Id.	Id.	Valda	B	7	1
Treviso	Treviso	Altivole	B	1	—
Id.	Id.	Borso del Gr.	B	1	—
Id.	Id.	Breda di Piave	B	1	—
Id.	Id.	Carbonera	B	—	1
Id.	Id.	Casale sul Sile	B	1	—
Id.	Id.	Cavaso d. Tom.	B	3	—
Id.	Id.	Cordignano	B	1	—
Id.	Id.	Crspano del Gr.	B	1	1
Id.	Id.	Farra di Soligo	B	2	—
Id.	Id.	Mogliano Ven.	B	3	—
Id.	Id.	Monastier	B	—	1
Id.	Id.	Oderzo	B	—	1
Id.	Id.	Paese	B	1	1
Id.	Id.	Povegliano	B	2	—
Id.	Id.	Preganziol	B	1	—
Id.	Id.	Salgareda	B	—	1
Id.	Id.	Trevignano	B	—	1
Id.	Id.	Vazzola	B	—	1
Id.	Id.	Vedelago	B	—	1
Trieste	Trieste	Fogliano	B	—	2
Id.	Id.	Ronchi d. Leg.	B	12	20
Id.	Id.	S. Pietro	B	—	1
Id.	Id.	Staranzano	B	—	1
Id.	Id.	Turriago	B	—	1
Venezia	Venezia	Campolongo M.	B	—	2
Id.	Id.	Marcon.	B	—	2
Id.	Id.	Pianiga	B	1	—
Id.	Id.	Pramaggiore	B	—	1
Id.	Id.	Scorzè	B	—	1
Verona	Verona	Bosco Chiesan.	B	1	3
Id.	Id.	Buttapietra	B	—	1
Id.	Id.	Casaleone	B	1	—
Id.	Id.	Cerea	B	1	1
Id.	Id.	Concamarise	B	1	—
Id.	Id.	Correzzo	B	1	—
Id.	Id.	Erbè	B	3	—
Id.	Id.	Isola d. Scala	B	1	—
Id.	Id.	Isola Rizza	B	2	—
Id.	Id.	Nogara	B	1	1
Id.	Id.	Nogarole Rocca	B	1	—
Id.	Id.	Salizzole	B	2	—
Id.	Id.	S. Maria in St.	B	—	1
Id.	Id.	Sona	B	1	—
Id.	Id.	Trevenzolo	B	—	2
Id.	Id.	Vigasio	B	2	—
Id.	Id.	Villafranca Ver.	B	1	—
Vicenza	Vicenza	Castelgomberto	B	1	—
Id.	Id.	Chiampo	B	1	—
Id.	Id.	Cornedo	B	1	—
Id.	Id.	Rosà	B	2	—
Id.	Id.	Tezze	B	—	1
Id.	Id.	Valdagno	B	1	1
Id.	Id.	Zermeghedo	B	1	—
				1830	470

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Malattie infettive dei suini.			
Aquila d. Abr.	Aquila	Castelvecchio S.	S	1	—
Id.	Id.	Scoppito	S	—	1
Id.	Sulmona	Raiano	S	—	1
Arezzo	Arezzo	Cortona	S	4	—
Ascoli Piceno	Ascoli	Appignano	S	5	1
Id.	Id.	Force	S	2	—
Id.	Fermo	Fermo	S	5	2
Id.	Id.	Ponzano	S	4	—
Id.	Id.	S. Elpidio a M.	S	6	—
Bari delle Pug.	Barletta	Spinazzola	S	—	1
Bergamo	Treviglio	Isso	S	1	—
Campobasso	Campobasso	Spinete	S	—	5
Id.	Isernia	Agnone	S	1	1
Id.	Larino	Civitacampom.	S	—	2
Chieti	Chieti	Casalincontrada	S	—	8
Id.	Id.	Chieti	S	—	12
Id.	Id.	Giuliano Teat.	S	—	2
Id.	Id.	Pescara	S	—	1
Id.	Id.	Poggiofiorito	S	—	5
Id.	Lanciano	Crecchio	S	—	1
Id.	Id.	Fallo	S	—	1
Ferrara	Cento	Cento	S	8	5
Id.	Id.	S. Agostino	S	—	2
Id.	Ferrara	Argenta	S	2	—
Id.	Id.	Ferrara	S	7	7
Id.	Id.	Formigine	S	1	—
Id.	Id.	Portomaggiore	S	4	—
Id.	Id.	Vigarano Main.	S	3	3
Foggia	Foggia	Volturino	S	4	—
Id.	S. Severo	Rignano Garg.	S	1	1
Id.	Id.	Serracapriola	S	—	2
Forlì	Rimini	Rimini	S	1	—
Friuli	Pordenone	Cordenons	S	—	1
Id.	Udine	Buia	S	—	5
Lucca	Lucca	Monsummano	S	3	1
Macerata	Macerata	Caldarola	S	12	—
Id.	Id.	Monte S. Giusto	S	2	—
Id.	Id.	Potenza Picena	S	1	—
Id.	Id.	S. Ginesio	S	5	—
Modena	Modena	Nonantola	S	1	—
Id.	Id.	Prignano	S	1	—
Napoli	Napoli	Napoli	S	2	—
Parma	Borgo S. Donn.	Polesine Parm.	S	1	—
Id.	Borgotaro	Compiano	S	1	—
Id.	Parma	Lesignano	S	3	—
Pavia	Voghera	Pizzale	S	—	1
Potenza	Lagonegro	Rotondella	S	1	—
Id.	Id.	S. Arcangelo	S	3	—
Id.	Matera	Grassano	S	2	—
Id.	Id.	Grottole	S	6	—
Id.	Id.	S. Mauro Forte	S	3	—
Id.	Id.	Tricarico	S	1	—
Id.	Melfi	Bella	S	1	—
Id.	Id.	Forenza	S	1	—
Id.	Id.	Rionero	S	1	3
Id.	Id.	Venosa	S	2	—
Id.	Potenza	Banzi	S	1	—
Ravenna	Faenza	Bagnara di R.	S	—	1
Id.	Ravenna	Ravenna	S	2	5
Reggio nell'Em.	Reggio nell'Em	Quattro Castella	S	2	—
Id.	Id.	Reggio nell'Em.	S	4	—
Roma	Rieti	Castel di Tora	S	1	—
Id.	Id.	Greccio	S	1	—
Salerno	Salerno	Pontecagnano	S	2	—
Siena	Montepulciano	Torrita	S	1	—
Siracusa	Ragusa	Giarratana	S	8	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Segue *Malattie infettive dei suini.*			
Taranto	Taranto	Palagiano	S	—	1
Teramo	Teramo	Ancarano	S	4	—
Id.	Id.	Atri	S	34	2
Id.	Id.	Bellante	S	—	7
Id.	Id.	Brittoli	S	—	2
Id.	Id.	Castellam.re A.	S	—	1
Id.	Id.	Giulianova	S	28	—
Id.	Id.	S. Omero	S	—	7
Id.	Id.	Silvi	S	2	—
Id.	Id.	Teramo	S	10	2
Torino	Ivrea	Mazzè	S	2	—
Id.	Torino	Trofarello	S	2	—
Trapani	Trapani	Marsala	S	—	5
Trento	Bolzano	Appiano	S	—	2
Id.	Id.	Caldaro	S	—	2
Id.	Merano	Merano	S	—	1
Id.	Id.	Naturno	S	—	1
Treviso	Treviso	Asolo	S	—	2
Id.	Id.	Casier	S	1	—
Trieste	Trieste	Trieste	S	17	3
				235	119
		Morva.			
Cremona	Cremona	Sesto Cremon.	E	—	2
Lecce	Lecce	Copertino	E	1	—
Modena	Modena	Montegalliano	E	—	1
Id.	Id.	Vignola	E	—	2
Palermo	Palermo	Palermo	E	—	2
Parma	Borgo S. Donn.	Soragna	E	1	—
				2	7
		Farcino criptococcico.			
Avellino	Avellino	Atripalda	E	1	—
Id.	Id.	Forino	E	1	—
Bari delle P.	Altamura	Grumo Appula	E	—	1
Id.	Bari	Bari	E	1	—
Id.	Id.	Fasano	E	1	—
Id.	Barletta	Ruvo	E	1	—
Caserta	Nola	Nola	E	—	1
Catania	Catania	Fiumefreddo	E	2	—
Id.	Id.	Giarre	E	4	—
Firenze	Prato	Cantagallo	E	1	—
Foggia	Foggia	Foggia	E	1	—
Id.	Id.	Lucera	E	1	—
Id.	S. Severo	S. Severo	E	1	—
Genova	Chiavari	Sestri Levante	E	1	—
Imperia	Imperia	Imperia	E	1	—
Id.	S. Remo	Montalto Ligure	E	—	1
Lecce	Brindisi	Mesagne	E	—	1
Napoli	Casoria	Afragola	E	2	1
Id.	Id.	Giugliano	E	1	—
Id.	Castellammare	Gragnano	E	—	1
Id.	Id.	Ottaiano	E	—	1
Id.	Id.	Poggiomarino	E	1	1
Id.	Napoli	Napoli	E	2	2

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Segue Farcino criptococcico.			
Napoli	Napoli	S. Anastasia	E	1	—
Id.	Pozzuoli	Barano d'Ischia	E	2	—
Palermo	Palermo	Carini	E	1	—
Id.	Id.	Palermo	E	242	5
Reggio Calabria	Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	1	—
Salerno	Salerno	Amalfi	E	1	—
Id.	Id.	Bracigliano	E	1	—
Id.	Id.	Fisciano	E	2	—
Id.	Id.	Maiori	E	—	4
Id.	Id.	Sarno	E	2	—
Spezia	Spezia	Spezia	E	3	—
				279	19
		Rabbia.			
Alessandria	Casale Monf.	Murisengo	Cn	—	1
Ancona	Ancona	Ancona	Cn	1	—
Id.	Id.	Id.	E	1	—
Id.	Id.	Camerano	Cn	—	1
Id.	Id.	Chiaravalle	Cn	—	1
Id.	Id.	Fabriano	Cn	—	1
Id.	Id.	S. Marcello	Cn	—	1
Campobasso	Isernia	Agnone	Cn	—	1
Caserta	Caserta	Calvi Risorta	S	—	1
Id.	Id.	Teano	B	—	1
Chieti	Chieti	Francavil. al M.	Cn	—	1
Id.	Id.	Manoppello	Cn	—	1
Livorno (a)	Piombino	Piombino	Cn	—	1
Milano	Milano	Milano	Cn	—	1
Napoli	Casoria	Villaricca	Cn	—	1
Id.	Napoli	Napoli	Cn	15	3
Id.	Id.	Resina	Cn	—	1
Palermo	Palermo	Palermo	Cn	11	15
Id.	Id.	Id.	Fl	1	—
Perugia	Foligno	Foligno	Cn	—	1
Potenza	Matera	Tricarico	B	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	Casalgrande	Cn	—	1
Salerno	Campagna	Capaccio	B	—	1
Id.	Vallo della Luc.	Pollica	Cn	—	1
Sassari	Alghero	Bonorva	Cn	—	1
Id.	Ozieri	Mores	Cn	1	—
Id.	Id.	Id.	Fl	—	1
Siracusa	Siracusa	Lentini	E	—	1
Teramo	Teramo	Bellante	Cn	—	1
Id.	Id.	Collecorvino	Cn	—	1
Id.	Id.	Mosciano S. A.	Cn	—	1
Verona	Verona	Avesa	Cn	—	1
				31	43
		Rogna.			
Aquila degli A.	Aquila	Campotosto	O	1	—
Id.	Avezzano	Massa d'Albe	O	—	1
Id.	Sulmona	Rocccasale	O	1	—
Avellino	Ariano di Pug.	Orsara di Pug.	O	1	—
Campobasso	Isernia	Frosolone	O	1	—
Foggia	Foggia	Lucera	O	1	—
Macerata	Camerino	Ussita	O	1	—
Id.	Id.	Visso	O	2	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Segue Rogna.			
Perugia	Foligno	Foligno	O	5	—
Salerno	Campagna	Roscigno	O	1	—
Taranto	Taranto	Mottola	O	1	—
				15	1
		Agalassia contagiosa delle pecore e capre.			
Roma	Frosinone	Supino	O	1	—
Id.	Rieti	Rocca Sinibalda	O	1	—
Id.	Roma	Nazzano	O	1	—
Id.	Id.	Rocca di Papa	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	—	1
Id.	Velletri	Velletri	O	1	—
				5	1
		Vaiuolo ovino.			
Aquila degli A.	Cittaducale	Leonessa	O	1	—
Arezzo	Arezzo	Arezzo	O	—	1
Id.	Id.	Poppi	O	—	1
Caserta	Caserta	Grazzanise	O	—	1
Forlì	Cesena	Cesena	O	—	1
Grosseto	Grosseto	Costiglione Pes.	O	4	—
Id.	Id.	Gavorrano	O	1	—
Id.	Id.	Grosseto	O	8	1
Id.	Id.	Roccastrada	O	1	—
Livorno (a)	Livorno	Colle Salvetti	O	1	—
Massa e Carrar.	Massa	Casola in Lun.	O	—	1
Potenza	Melfi	Lavello	O	1	—
Id.	Potenza	Acerenza	O	1	—
Id.	Id.	Corleto Pertic.	O	2	—
Id.	Id.	Laurenzana	O	1	—
Id.	Id.	Marsico Nuovo	O	10	—
Id.	Id.	Vaglio di Basil.	O	3	—
Ravenna	Ravenna	Cervia	O	1	—
Roma	Civitavecchia	Cerveteri	O	—	1
Id.	Frosinone	Patrica	O	1	—
Id.	Roma	Olevano Rom.	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	3	1
Id.	Velletri	Artena	O	1	—
Salerno	Campagna	Corleto Monf.	O	2	—
Id.	Id.	Laviano	O	—	1
Id.	Id.	S. Angelo a F.	O	2	—
Id.	Id.	Santomenna	O	1	—
Id.	Sala Consilina	Montesano Mar.	O	1	—
Id.	Id.	Sala Consilina	O	1	—
Id.	Vallo della Luc.	Piaggine Sopr.	O	3	—
Siena	Montepulciano	Pienza	O	1	—
Id.	Siena	Monticiano	O	—	1
				52	10
		Pleuro-polmonite infettiva delle capre.			
Bari delle P.	Barletta	Minervino	Cp	1	—
Id.	Id.	Spinazzola	Cp	—	1
				1	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Aborto epizootico.				
Belluno	Belluno	Cortina d'Amp.	B	11	1
	Influenza del cavallo.				
Catania	Caltagirone	Militello	E	2	—
Id.	Id.	Scordia	E	1	—
Girgenti	Girgenti	Cattolica Erac.	E	3	—
Id.	Id.	Montallegro	E	3	—
Lecce	Brindisi	Torre S. Susan.	E	1	—
				10	—
	Colera dei polli.				
Girgenti	Girgenti	Cattolica Erac.	P	16	—
Id.	Id.	Montallegro	P	7	—
Reggio nell'Em.	Reggio Emilia	Reggio Emilia	P	1	—
Rovigo	Rovigo	Ceregnano	P	1	—
Id.	Id.	Villadose	P	3	—
Treviso	Treviso	Asolo	P	1	—
Zara	Zara	Zara	P	—	2
				29	2

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie (con casi di malattia)	Numero dei Comuni (con casi di malattia)	Numero delle località (con casi di malattia)
Carbonchio ematico	24	38	66
Carbonchio sintomatico	10	13	29
Afta epizootica	64	570	2300
Malattie infettive dei suini	31	86	354
Morva	5	6	9
Farcino criptococcico	14	34	298
Rabbia	17	29	74
Rogna	8	11	16
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	1	6	6
Vaiuolo ovino	12	32	62
Pleuro-polmonite infettiva delle capre	1	2	2
Aborto epizootico	1	1	12
Influenza del cavallo	3	5	10
Colera dei polli	5	7	31

B *bovina;* Buf *bufalina;* O *ovina;* Cap *caprina;* S *suina;* E *equina;* P *pollame;* Can *canina;* Fl *felina.*

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

TOMMASI CAMILLO, *gerente.* Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.